Newsletter

Ufficio
Ambiente e Sicurezza

n. 11 - 2022

Verona, 30 novembre 2022

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Dispensa dalle verifiche di idoneità per il Responsabile Tecnico legale rappresentante……...3
RIFIUTI - Classificazione dei rifiuti, circolare ministeriale……..3
RIFIUTI - Recupero rifiuti da costruzione e demolizione, criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto……4

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE LAVORO - Nuovo elenco per i soggetti abilitati ai lavori sotto tensione……...6
COVID 19 - Protocollo condiviso tra le parti sociali del 30 giugno 2022, risultati riunione del 4 novembre 2022……...……7
SICUREZZA ANTINCENDIO - Decreto minicodice, DM 03.09.2021……...7
SICUREZZA ANTINCENDIO - Pubblicata una nuova circolare di chiarimento sul decreto ministeriale 15 settembre 2022 e sulle modifiche al decreto ministeriale 1 settembre 2021 - Decreto Controlli……7
SICUREZZA SUL LAVORO - Obbligo di sorveglianza sanitaria, interpello n. 2/2022……8

NEWS SALUTE SUL LAVORO

COVID 19 - Obbligo mascherine nelle strutture sanitarie sino al 31 dicembre 2022……10

NEWS AREA TECNICA

SOSTANZE PERICOLOSE - Dal 1° gennaio 2023 schede di sicurezza conformi al nuovo……..10
SOSTANZE PERICOLOSE - In vigore il Regolamento Delegato (UE) 2021/849 della Commissione (ATP XVII) in data 17 dicembre 2022……...…11
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE – Nuova edizione manuale ADR……...12
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE - Nomina consulente ADR anche per gli speditori entro il 31 dicembre 2022……..13
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE- Obbligo di nomina del consulente adr per tutti gli speditori di merci e rifiuti pericolosi entro il 31/12/2022……13

APPROFONDIMENTI

RENTRI: definite le disposizioni di dettaglio per l'avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Il decreto ministeriale che disciplina le modalità di funzionamento del RENTRI sarà pubblicato entro la fine dell'anno……...14

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Dispensa dalle verifiche di idoneità per il Responsabile Tecnico legale rappresentante
https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-dispensa-dalle-verifiche-di-idoneita-per-il-responsabile-tecnico-legale-rappresentante/

Pubblicata dal Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 recante "Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 4 del 25 giugno 2019" e la circolare n.9 del 21.11.2022 concernente l'Applicazione di disposizioni riguardanti il RT.

I suddetti provvedimenti sono stati emanati a seguito di una Sentenza del TAR Lombardia n. 01563 dello scorso 2 luglio che ha accolto il ricorso di un legale rappresentante di una impresa che si era visto negare la dispensa dall'esame per responsabile tecnico rifiuti relativamente alle categorie 1, 4 e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani; raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) perché, pur avendo esperienza ventennale come responsabile tecnico, non possedeva il pari requisito come legale rappresentante che l'Amministrazione riteneva necessario.

RIFIUTI - Classificazione dei rifiuti, circolare ministeriale
https://www.apiverona.it/rifiuti-classificazione-dei-rifiuti-circolare-ministeriale/

Resa disponibile dal Ministero della Transizione Ecologica la circolare prot. n. 128108 del 17.10.2022 con la quale fornisce alcuni chiarimenti applicativi in merito alle linee-guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti, in particolare, in merito ai seguenti ambiti.

Per quanto riguarda i contenuti specifici dei documenti ex punto 2.2 delle linee guida SNPA, necessari per dimostrare l'iter decisionale seguito dal produttore per la classificazione del rifiuto, viene chiarito che
- per la relazione tecnica è sufficiente siano riportate tutte le informazioni e le procedure seguite per l'individuazione del codice EER (non è necessario ripetere una relazione come quella riportata a titolo esemplificativo nelle linee guida)
- il giudizio di classificazione può non essere necessario, ade esempio per la classificazione dei rifiuti non pericolosi "assoluti" o qualora le informazioni acquisite sul rifiuto non comportino la necessità di ricorrere ad analisi chimiche o a test.

Per quanto concerne la figura del professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione, il Ministero ha chiarito che quanto riportato al paragrafo 2.1 delle linee guida deve essere letto come segue: il giudizio di classificazione è un documento a sé stante, redatto e firmato da professionista abilitato, in funzione delle specifiche competenze previste per legge, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati.

In merito ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione, il primo aspetto su cui basare la procedura di classificazione, è quello che porta ad individuare il codice EER in base all'origine del rifiuto. Le attività menzionate al paragrafo 3.5.4 delle linee guida come possibili fonti dei rifiuti imputabili al capitolo 17, rappresentano solo degli esempi, e pertanto anche altre attività possono rientrare nella casistica indicata; viene consigliato al riguardo il ricorso alla classificazione ATECO, da applicarsi in senso estensivo.

Per i processi di fabbricazione dei mezzi di trasporto, l'utilizzo del capitolo 17 è inappropriato e i codici di riferimento sono da ricercarsi nel capitolo 12, incluso, in caso di assenza di altre voci, il codice 99.

Inoltre, nel caso di classificazione di un imballaggio vuoto in presenza di polveri, la circolare ministeriale precisa che la presenza di un residuo minimo di prodotti non pericolosi, non ha effetti sulla classificazione del rifiuto e pertanto non preclude l'uso del codice relativo alla specifica frazione merceologica costitutiva dell'imballaggio.

La circolare suddetta infine fornisce chiarimenti per le analisi merceologiche/schede/manuali prodotto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, per la classificazione con la caratteristica di pericolo HP14 e HP3, per il valore del pentaclorofenolo (inquinanti organici persistenti, POPs), nonché la normativa Seveso.

RIFIUTI - Recupero rifiuti da costruzione e demolizione, criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto

https://www.apiverona.it/rifiuti-recupero-rifiuti-da-costruzione-e-demolizione-criteri-per-la-cessazione-della-qualifica-di-rifiuto/

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20.10.2022 il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27.09.2022, n. 152 recante il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Con tale decreto, in vigore dal 4 novembre u.s., vengono definiti i criteri in base ai quali i rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione (identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti e indicati al punto 1, tabella 1, dell'Allegato 1 al decreto) e altri rifiuti inerti di origine minerale (non identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti e indicati al punto 2, tabella 1, dell'Allegato 1 al decreto), qualora sottoposti ad un processo di recupero cessano di essere assoggettati alla disciplina dei rifiuti (cosiddetti End of Waste)be vengono definiti aggregati recuperati ai quali, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5, non si applica la disciplina relativa ai rifiuti..

Il provvedimento prevede che le attività di recupero in esercizio debbano procedere all'adeguamento alla nuova disciplina presentando un'apposita documentazione alle autorità competenti entro il 3 maggio 2023.

Per la produzione di aggregato recuperato sono ammissibili agli impianti di recupero solo i rifiuti inerti individuati ai punti 1 e 2, della tabella 1, dell'Allegato 1 al decreto, che si riportano di seguito:

Tabella 1 – Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato

1. Rifiuti inerti delle attività di costruzione e di demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)

17 01 01 Cemento

17 01 02 Mattoni

17 01 03 Mattonelle e ceramiche

17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06

17 03 02 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 05 04 Terra e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)

01 04 08 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 Scarti di sabbia e argilla

01 04 10 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 13 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

10 12 01 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico

10 12 06 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso

10 12 08 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 13 11 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

12 01 17 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto

19 12 09 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce)

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati (Allegato 1, lett. a)).

Le attività di recupero relative a rifiuti diversi da quelli sopraindicati sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 (art. 1, comma 2, del decreto ministeriale) e quindi, in sostanza, al rilascio dell'autorizzazione unica ordinaria al recupero di rifiuti o, nei casi previsti, dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).

L'art. 1, comma 1, del nuovo decreto prevede infine che in via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati rifiuti e sono qualificati aggregato recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 (art. 3). L'Allegato 1 prevede che ogni lotto (un quantitativo non superiore a 3000 mc) di aggregato recuperato deve rispettare i parametri di cui alla tabella 2 dell'Allegato 1; il test di cessione con riferimento ai parametri di tabella 3 dell'Allegato 1 (il test non viene effettuato per i lotti destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alla norma UNI EN 12620 con classe di resistenza Rck/leq ≥ 15 Mpa).

Il produttore di aggregato recuperato deve conservare per 5 anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 (Rifiuti – Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati).

Ai sensi dell'art. 4 e dell'Allegato 2 del DM l'aggregato recuperato è utilizzabile, secondo le norme tecniche di utilizzo riportate alla tabella 5, solo per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile, di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali, di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali, di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

L'art. 8, comma 1, prevede che ai fini dell'adeguamento ai criteri del nuovo DM il gestore dell'impianto di recupero, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore cioè entro il 3/5/2023), presenti all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata, indicando la quantità massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa.

Inoltre, il medesimo art. 8, ai commi 1 e 2, prevede che per le procedure semplificate continuino ad applicarsi le disposizioni del d.m. 5 febbraio 1998 relative ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, alle norme tecniche di cui all'allegato 5 e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2;.

Fino all'adeguamento delle attività i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del decreto (cioè 4/11/2022) e quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione preventiva effettuata (art. 216 del d.lgs. n. 152/2006) o nel rispetto dell'autorizzazione unica ordinaria al recupero o dell'autorizzazione integrata ambientale.

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE LAVORO - Nuovo elenco per i soggetti abilitati ai lavori sotto tensione
https://www.apiverona.it/attrezzature-lavoro-nuovo-elenco-per-i-soggetti-abilitati-ai-lavori-sotto-tensione/

È stato adottato il Decreto dell'11 ottobre 2022, n. 171 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che, in attuazione dell'articolo 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, istituisce il Repertorio nazionale degli organismi paritetici definendone i criteri identificativi per l'iscrizione.

Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto direttoriale del 20 gennaio 2021.

COVID 19 - Protocollo condiviso tra le parti sociali del 30 giugno 2022 - riunione del 4 novembre 2022
https://www.apiverona.it/covid-19-protocollo-condiviso-tra-le-parti-sociali-del-30-giugno-2022-riunione-del-4-novembre-2022/

Si informa che il 4 novembre u.s. si è svolta una riunione tra le parti sociali e il Ministero del Lavoro, nel corso della quale si è affrontato anche il tema delle misure anti covid contenute nel protocollo condiviso del 30 giugno 2022.

Resta confermato che l'applicazione di detto protocollo, rimasto invariato, non è più obbligatoria per l'attività lavorativa dal 1° aprile 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza Covid-19).

Tuttavia può essere adottato dalle aziende come misura condivisa e validata dalle parti sociali, ai fini dell'adempimento all'obbligo ex art. 2087 del Codice civile per la tutela delle condizioni di lavoro, anche in considerazione dell'andamento dell'epidemia.

SICUREZZA ANTINCENDIO - Decreto minicodice, DM 03.09.2021
https://www.apiverona.it/sicurezza-antincendio-decreto-minicodice-dm-03-09-2021/

Il 29 ottobre è entrato in vigore un nuovo decreto in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, il DM 03 settembre 2021.

Il nuovo decreto abroga definitivamente il D.M. 10 marzo 1998, fatta eccezione per la parte legata alla qualificazione dei manutentori antincendio (per effetto della proroga dell'art.4 del Decreto Controlli).

Il nuovo decreto stabilisce i "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro" ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; i criteri generali sono atti ad individuare le misure per evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del D.Lgs. n. 81/08 e smi.

SICUREZZA ANTINCENDIO - Pubblicata una nuova circolare di chiarimento sul decreto ministeriale 15 settembre 2022 e sulle modifiche al decreto ministeriale 1 settembre 2021 - Decreto Controlli
https://www.apiverona.it/sicurezza-antincendio-pubblicata-una-nuova-circolare-di-chiarimento-sul-decreto-ministeriale-15-settembre-2022-e-sulle-modifiche-al-decreto-ministeriale-1-settembre-2021-decreto-controlli/

La circolare di chiarimento n. 16579 del 7 novembre 2022 ha in oggetto "decreto 15 settembre 2022 - Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante 'Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81'".

La circolare, prodotta a seguito di alcuni quesiti pervenuti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del dipartimento dei vigili del fuoco fornisce i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del DM 15 settembre 2022.

In primo luogo si segnala che l'art. 1 del decreto 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all'art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.

Conseguentemente, è confermata la vigenza, a far data dal 25 settembre u.s., delle altre disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 medesimo e, in particolare, dall'articolo 3- "Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio" e dall'articolo 5-"Abrogazioni".

Pertanto, dal 25 settembre u.s., si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti in nell'Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli.

SICUREZZA SUL LAVORO - Obbligo di sorveglianza sanitaria, interpello n. 2/2022

https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-obbligo-di-sorveglianza-sanitaria-interpello-n-2-2022/

Pubblicato dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro l'interpello n. 2 del 26 ottobre 2022, con il quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito al seguente quesito: "*(…) se l'obbligo di sorveglianza sanitaria: 1) sia da collegarsi rigidamente all'interno delle previsioni di cui all'articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 18 siano connessi esclusivamente con l'applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute, 2) ovvero se, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all'articolo 41*".

La risposta del Ministero del Lavoro al riguardo, premesso che:

- l'articolo 2, del D.Lgs 81/08, rubricato «*Definizioni*», al comma 1, lettera *m),* definisce la "*sorveglianza sanitaria*" come: "*insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa*";
- l'articolo 18, del D.Lgs 81/08, rubricato «*Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*», al comma 1, lettera *a)*, pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l'obbligo di "*nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo"*;
- lo stesso articolo 18, comma 1, lettera *c)*, stabilisce che il datore di lavoro "*nell'affidare i compiti ai lavoratori"* ha l'obbligo di "*tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza*", e la successiva lettera *bb)* prevede, altresì, che il medesimo ha l'obbligo di: "*vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità*", inoltre, la lettera *z)* stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l'obbligo di: "*aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione*";

- l'articolo 20, comma 2, lettera *i)*, del D.Lgs 81/08, rubricato «Obblighi dei lavoratori», secondo il quale: "I lavoratori devono in particolare: (…) i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente";
- l'articolo 25 del D.Lgs 81/08, rubricato «*Obblighi del medico competente*», al comma 1, lettera *a),* stabilisce che il medico competente: "*collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale»*, inoltre la lettera *b)* dello stesso comma prevede che il medico competente "*programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati"*;
- l'articolo 28 del D.Lgs 81/08 , rubricato «*Oggetto della valutazione dei rischi*», al comma 1, stabilisce che "*La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo".* Il medesimo articolo, al comma 2, lettera b), prevede che il conseguente documento di valutazione dei rischi deve contenere: "*l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)* ";
- l'articolo 41, del D.Lgs 81/08, rubricato «*Sorveglianza sanitaria*», al comma 1, prevede che: "*La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:* a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di *cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi".* Lo stesso articolo, al comma 2, prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l'altro, una visita medica preventiva "*intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica"* e una visita medica periodica "*per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno* (…)"

La Commissione ritiene che le citate disposizioni prevedano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l'articolo 41, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell'alveo del suddetto articolo 41.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

COVID 19 - Obbligo mascherine nelle strutture sanitarie sino al 31 dicembre 2022
https://www.apiverona.it/covid-19-obbligo-mascherine-nelle-strutture-sanitarie-sino-al-31-dicembre-2022/

Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, l'Ordinanza del 31 ottobre 2022, con le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

E' prorogato l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

L'Ordinanza produce effetti dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022.

NEWS AREA TECNICA

SOSTANZE PERICOLOSE - Dal 1° gennaio 2023 schede di sicurezza conformi al nuovo Regolamento (UE) 878/2020
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-dal-1-gennaio-2023-schede-di-sicurezza-conformi-al-nuovo-regolamento-ue-878-2020/

Fonte Normachem
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,ECHA

Il 31 dicembre termina il periodo transitorio relativo alle SDS redatte secondo il Reg. (UE) 830/2015. Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2023 si applicherà il Reg. (UE) 878/2020 e tutte le schede di sicurezza dovranno essere conformi a tale regolamento.

Si riportano di seguito le principali novità introdotte:

- inserimento ex-novo in scheda di sicurezza di informazioni relative a nanoforme ed interferenti endocrini eventualmente contenuti nel prodotto;
- aggiunta di due nuove sottosezioni e modifica di alcune sottosezioni già esistenti;indicazione in sezione 3 di limiti di concentrazione specifici, fattori M e stime della tossicità acuta;
- implementazione delle informazioni da riportare nella sezione 9 della scheda di sicurezza.

Facciamo presente che, come riportato nel Regolamento 878/2020 a partire dal 1° gennaio 2023 le schede di sicurezza dovranno necessariamente essere redatte in accordo a tale Regolamento e non più secondo il precedente (Reg. 830/2015). In questo senso raccomandiamo alle aziende di uniformarsi il prima possibile alle disposizioni richieste.

SOSTANZE PERICOLOSE - In vigore il Regolamento Delegato (UE) 2021/849 della Commissione (ATP XVII) in data 17 dicembre 2022

https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-in-vigore-il-regolamento-delegato-ue-2021-849-della-commissione-atp-xvii-in-data-17-dicembre-2022/

Fonte Normachem

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Con l'entrata in vigore dell'ATP XVII il 17 dicembre 2022, viene modificata la lista di sostanze con classificazione armonizzata tra cui l'acido citrico, l'acido borico e il isobutil metil chetone.
Il Regolamento Delegato (UE) 2021/849 della Commissione, denominato comunemente **17° ATP**, reca modifica dell'Allegato VI, parte 3, del Reg. CLP.
Con lo scopo di adeguarsi al progresso tecnico e scientifico, questo aggiornamento modifica la lista delle sostanze con classificazione armonizzata introducendo alcune nuove voci all'Allegato VI del Reg. CLP o imponendo una classificazione differente rispetto alla precedente, generalmente più restrittiva.

Tra le nuovi voci introdotte, quella più impattante è inerente all'**acido citrico** (CAS 77-92-9) la quale riporta la classificazione armonizzata Eye Irrit. 2 (H319) e STOT SE 3 (H335). L'acido citrico è una sostanza molto utilizzata che trova largo impiego nei prodotti detergenti.

Tra le voci che sono state modificate, invece, troviamo:
Acido borico: sono stati rimossi i limiti specifici precedentemente imposti, ovvero *Repr.1B; H360FD: C ≥ 5,5 %.*Dal 17/12/2022, quindi, sarà sufficiente una concentrazione ≥ *0,3 %* di questa sostanza in una miscela, per attribuire la proprietà di reprotossicità a tutta la miscela;
Isobutile metile chetone: tra le classificazioni rimane STOT SE 3, con un cambiamento dell'indicazione di pericolo. Vi è un passaggio, infatti, da H335 a H336. Viene armonizzata, inoltre, la stima di tossicità acuta per via inalatoria e per ultimo, ma non meno importante, vi è l'aggiunta della classe di pericolo Carc. 2 H351;
Cipermetrina: tale sostanza, oltre all'armonizzazione di due valori STA (orale ed inalatorio), vede l'aggiunta della classe di pericolo STOT RE 2 H373, nonché un fattore M sia acuto che cronico di ben 100'000, impattando molto sulla classificazione ambientale di tutte le miscele contenenti questa sostanza;
1,4-diossano: questa sostanza subisce un impatto notevole di classificazione passando da un Carc. 2 H361 a Carc. 1 H350. Diviene significativa, quindi, la gestione del rischio nelle aziende.

Con l'entrata in vigore del Reg. Delegato, le aziende dovranno avere a disposizione a partire dal **17/12/2022** i loro prodotti chimici corredati da Schede Dati di Sicurezza ed etichette aggiornati e conformi alle nuove classificazioni del XVII ATP.

Dovranno, inoltre, provvedere entro tale data ad aggiornare le notifiche PCN effettuata per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Allegato VIII del Reg. CLP.

Si ricorda che dal 17/12/2022 non sarà possibile continuare a vendere prodotti etichettati non conformi a tale ATP fino ad esaurimento scorte.

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE – Nuova edizione manuale ADR

https://www.apiverona.it/trasporto-merci-pericolose-nuova-edizione-manuale-adr/

Fonte Normachem

Si ricorda che il 1° gennaio p.v. entrerà in vigore la nuova edizione del manuale ADR. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, l'applicabilità sarà volontaria per la coesistenza delle edizioni ADR 2021 e 2023, mentre dal 1° luglio l'applicazione delle disposizioni del nuovo manuale diventerà obbligatoria.

Le principali novità introdotte con la nuova edizione sono le seguenti:

- il capitolo 1.2 "DEFINIZIONI E UNITÀ DI MISURA" viene modificato introducendo anche le "ABBREVIAZIONI" e ulteriori definizioni;
- modifiche alle misure transitorie (cap. 1.6);
- eliminata la rubrica UN 1169 ESTRATTI, AROMATICI, LIQUIDI e modificata la designazione ufficiale di trasporto della rubrica UN 1197 in "ESTRATTI, LIQUIDI per aromatizzare";
- introdotta la rubrica UN 3550 DIIDROSSIDO DI COBALTO IN POLVERE, appartenente alla classe 6.1;
- modificate le disposizioni ADR in merito alle rubriche UN 1872 DIOSSIDO DI PIOMBO e UN 1891 BROMURO DI ETILE;
- modifiche al cap. 3.3 - DISPOSIZIONI SPECIALI;
- modifiche sull'indicazione della quantità totale di merce pericolosa nei documenti di trasporto, nel caso di trasporto di rifiuti;
- modifiche sulle prescrizioni relative ai recipienti per gas;
- eliminati i due asterischi presenti nel marchio per le pile al litio, pertanto non è più necessario inserire il numero di telefono per le informazioni aggiuntive.

Inoltre, dal 1° gennaio 2023, entrerà ufficialmente in vigore l'obbligo di nomina del consulente ADR, modifica introdotta con l'ADR 2019 per le imprese la cui attività comporta la spedizione di merci pericolose per strada.

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE - Nomina consulente ADR anche per gli speditori entro il 31 dicembre 2022
https://www.apiverona.it/trasporto-merci-pericolose-nomina-consulente-adr-anche-per-gli-speditori-entro-il-31-dicembre-2022/

Si ricorda che l'ADR 2019 ha esteso l'obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di merci pericolose (ADR) anche per gli SPEDITORI ovvero le aziende che effettuano spedizioni di merci pericolose.

Allo stato normativo attuale, entro il 31.12.2022, tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti soggetti ad ADR (anche spedizioni occasionali o di quantitativi minimi) ricadono nell'obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di merci pericolose, ossia il Consulente ADR.

Questo obbligo era stato introdotto dall'ADR 2019, con una misura transitoria che prevedeva la deroga fino al 31 dicembre 2022, pertanto questa disposizione entra in vigore con il 1° gennaio 2023 (in quanto legata all'ADR 2019 e non all'ADR 2023 i cui obblighi entrano in vigore l'anno prossimo, con un periodo di adeguamento di 6 mesi).

La definizione di speditore, ai sensi del capitolo 1.2.1 dell'ADR è la seguente: l'impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi; quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.

Ad oggi non vi sono altre indicazioni di eventuali esenzioni nazionali da tale disposizione. Sono disponibili sul sito di Apindustria gli atti del convegno del 22 novembre u.s. sulla disciplina prevista in merito alla nomina di tale figura.

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE- Obbligo di nomina del consulente adr per tutti gli speditori di merci e rifiuti pericolosi entro il 31/12/2022
https://www.apiverona.it/obbligo-di-nomina-del-consulente-adr-per-tutti-gli-speditori-di-merci-e-rifiuti-pericolosi-entro-il-31-12-2022/

Confimi Industria ha richiesto alle Direzioni competenti dei Ministeri delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Ambiente e della Transizione Energetica un intervento sull'obbligo di nomina del consulente ADR per tutti gli speditori di merci e rifiuti pericolosi entro il 31/12/2022.

Come noto, l'ADR 2019 (Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) ha esteso l'obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che effettuano solo spedizioni di merci pericolose su strada, prevedendo però per questi operatori un periodo di deroga che terminerà il 31/12/2022.

Il punto 1.6.1.44 dell'ADR riporta infatti:
"Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018, devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1 gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022".

Le esenzioni previste dal quadro normativo vigente, ovvero l'esenzione parziale per unità di trasporto (1.1.3.6 ADR), l'esenzione totale per disposizioni speciali (3.3 ADR), l'esenzione totale per quantità limitata (3.4 ADR) e l'esenzione totale per quantità esenti (3.5 ADR), sono attualmente applicabili ai soggetti inquadrabili come "trasportatori", "caricatori", "scaricatori", "imballatori" e "riempitori" ma non agli "speditori", che pertanto, a partire dal 01/01/2023 saranno obbligati a nominare un consulente anche nel caso di una piccola spedizione occasionale di una qualsivoglia merce pericolosa, quale può essere, ad esempio, l'avvio a recupero o smaltimento "una tantum" di un quantitativo minimo di rifiuto pericoloso.

Ne consegue che la scadenza della sopracitata deroga avrà un impatto significativo, anche in termini economici, su di un considerevole numero di aziende, obbligate dall'anno venturo a confrontarsi con un ulteriore adempimento in un periodo particolarmente delicato come quello attuale.

Per scongiurare tale aggravio a carico delle imprese Confimi Industria ha richiesto un intervento legislativo urgente per estendere le esenzioni alla nomina del consulente anche alla categoria degli speditori o quantomeno per prevedere un ulteriore periodo di deroga all'entrata in vigore della norma.

Si segnala che Apindustria Confimi Verona ha organizzato un webinar di approfondimento in materia il 22 novembre 2022.

APPROFONDIMENTI

RENTRI: definite le disposizioni di dettaglio per l'avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Il decreto ministeriale che disciplina le modalità di funzionamento del RENTRI sarà pubblicato entro la fine dell'anno
https://www.apiverona.it/rentri-definite-le-disposizioni-di-dettaglio-per-lavvio-del-nuovo-sistema-di-tracciabilita-dei-rifiuti/

Dott. Paolo Pipere
Consulente giuridico ambientale, Docente di Diritto dell'Ambiente, Environmental Law Advisor

L'insieme delle imprese, degli enti e dei liberi professionisti che saranno tenuti ad iscriversi al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) non è individuato dalla norma generale che disciplina la gestione dei rifiuti, il D.Lgs. 152/2006, e lo schema di decreto ministeriale già inviato al Consiglio di Stato e alla Commissione Europea non consente di comprendere in modo inmmediato quali siano effettivamente le imprese e gli enti che dovranno adottarlo.

Oggi i soggetti obbligati ad usare il RENTRI sono definiti dall'articolo 6 della legge 12/2019, ma lo schema di ulteriore modifica del Codice dell'ambiente, che sarà esaminato dalle ricostituite commissioni parlamentari, dovrebbe introdurre l'elenco nel decreto legislativo 152/2006.

Come nel caso del SISTRI, il precedente sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti, anche il RENTRI prevede una partenza a scaglioni.

Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e tutti i soggetti diversi dai produttori iniziali, comprese le associazioni imprenditoriali e le loro società di servizi, dovranno iscriversi "a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi" dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale. Seguiranno, a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, gli enti o le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti e, a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

Le disposizioni sulla scansione temporale dell'avvio dell'operatività, mediante un complesso onere interpretativo che si sarebbe potuto facilmente evitare, suppliscono all'assenza di indicazioni dettagliate in merito ai soggetti obbligati.

Sono esclusi i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, da lavorazione artigianali e da trattamenti effettuali sulle acque e sui fumi che non occupano complessivamente più di dieci dipendenti, mentre sono inclusi tutti i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i liberi professionisti, le partite IVA e le microimprese.

Lo schema di decreto prevede che: "gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1".

Dato che l'obbligo d'iscrizione al RENTRI sussiste solo per "gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale", si deve concludere che sono obbligati a iscriversi le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2-bis che trasportano fino a trenta chilogrammi o litri di propri rifiuti pericolosi e non anche quelli che trasportano i propri rifiuti non pericolosi, questi ultimi incomprensibilmente citati nello schema di regolamento RENTRI.

Non troppo semplice da capire, se si considera che l'elenco dei soggetti obbligati comprende esclusivamente chi trasporta rifiuti pericolosi "a titolo professionale".

La restituzione della quarta copia del FIR cartaceo

Lo schema di decreto ministeriale prevede che i produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI emettano il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato cartaceo. Il FIR vidimato virtualmente deve essere: "riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore.

Una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore". È perciò impossibile che il trasportatore invii al produttore il FIR: "mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore".

Impossibile perché il trasportatore non dispone del documento originale, che è stato trattenuto dal destinatario. Si tratta evidentemente di un errore di coordinamento normativo, che ci si augura possa essere corretto prima della pubblicazione del regolamento.

Nuovi modelli di registro e di formulario
Chi non dovrà iscriversi al RENTRI sarà tenuto ad utilizzare formulari e registri cartacei che, "a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi" dall'entrata in vigore del decreto ministeriale, saranno quelli definiti dagli allegati al Regolamento in fase di pubblicazione.

I registri cartacei dovranno essere vidimati presso le Camere di Commercio "con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA" che, come è noto, non impongono più la vidimazione dal lontano mese di ottobre del 2001.

I nuovi format dei formulari e dei registri, cartacei o digitali, richiedono l'inserimento di dati finora non previsti dai decreti che risalgono al 1998 e sono attualmente vigenti. Nel formulario, per esempio, compaiono i riquadri dedicati a intermediari e commercianti senza detenzione di rifiuti, i riferimenti alle analisi o ai rapporti di prova (numero e data di validità) e alla classificazione del rifiuto (urbano o speciale).

Permane l'anomalo riferimento all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali del produttore di rifiuti, ma non è prevista la possibilità di utilizzare i metri cubi per indicare la quantità del rifiuto. Inedite anche le sezioni dedicate al trasporto intermodale e alla microraccolta, non più limitata ai rifiuti metallici.

Nel nuovo modello di registro sono state introdotte le causali dei movimenti di carico e scarico ed è scomparsa, incredibilmente dato che la maggior parte delle imprese e degli enti che producono riifuti non dispone di una pesa, l'unità di misura del volume; sono stati previsti il riquadro dedicato alla rettifica dei movimenti, quello relativo allo stoccaggio istantaneo (da rilevare periodicamente) e quello dell'esito del conferimento, con il peso verificato a destino.

Rispetto a tutte le novità sono necessarie indicazioni di maggior dettaglio per ora non presenti nello schema di decreto.

Nessun invio del FIR prima del trasporto e contributi ridotti
Sono state accolte le richieste delle Associazioni imprenditoriali volte a evitare la trasmissione del formulario digitale prima dell'inizio del trasporto, elemento che caratterizzava il SISTRI.
Gli iscritti al RENTRI beneficeranno della precompilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale, anche se non è chiaro perché sia necessario un MUD riepilogativo se tutti i dati relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti sono già stati acquisiti in corso d'anno dal sistema telematico.

I contributi e i diritti di segreteria dovuti per le variazioni delle iscrizioni (si spera non per quelle già acquisite mediante interoperabilità dei sistemi informatici dal Registro delle imprese e dall'Albo nazionale gestori ambientali) sono nettamente inferiori rispetto a quelli in precedenza previsti per il SISTRI, così come l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 116/2020.

In sede di iscrizione i gestori di impianti dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, tutti i dati relativi alle autorizzazioni delle quali sono in possesso. Anche in questo caso non si comprende perché la banca dati ufficiale relativa a tutti gli impianti di trattamento di rifiuti, uno strumento d'indubbia utilità, debba essere fondata sulle dichiarazioni dei privati e non sia, invece, realizzata acquisendo d'ufficio i dati dalle pubbliche amministrazioni che rilasciano i titoli abilitativi.